CAMERA DEI DEPUTATI N. 2905

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TRINGALI

Presentata il 23 maggio 1985

Istituzione dell'Università del Mediterraneo ad Acireale

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La cultura è stata sempre il motore della storia. Per qualche tempo il vento della storia in parte del mondo ha cambiato direzione sicché la cultura nella società consumistica è stata intesa come un « bene superfluo ».

Anche in Italia, purtroppo, la cultura, quale storia è in larga misura scomparsa e tende ad entrare, immiserendosi, nella cronaca, dando origine ad una crisi economica, di immagine, di « pulizia », di identità sociale, ad una mera crisi morale che incide sempre più negativamente nel presente e sulle prospettive del futuro.

Non ci si può rassegnare ad uno stato di degrado che dequalifica ed avvilisce, trasmodando persino in fatti delinquenziali, terroristici e mafiosi sempre più frequenti e sempre più preoccupanti.

Bisogna reagire ed agire in conformità allo sviluppo delle società più avanzate. In tutti i paesi-guida dell'Occidente, infatti, la cultura e l'informazione sono diventate la « materia prima » della produzione, sicché tra pochi anni i due terzi del prodotto nazionale lordo (PNL) saranno costituiti da « produzione di conoscenza », in gran parte da produzione di cultura. L'informazione sta alla civiltà del *computer* come il petrolio stava alla civiltà della meccanica. Chi possiede i « giacimenti culturali » è il nuovo ricco. Chi conosce può. Anche in economia non è più importante « avere », ma « essere »; non è più importante « possedere » ma « conoscere ».

La nuova era post-industriale, che è alle porte, è l'era della cultura.

La presente proposta di legge è volta alla istituzione di un moderno centro di produzione culturale in Sicilia: l'Università degli studi del Mediterraneo, con sede in Acireale, che deve costituire un mo-

dello in sintonia con la nuova società dell'informazione, un polo di ricerca, di innovazione, di « conoscenza » integrato nel tessuto produttivo, economico e sociale della zona etnea.

Il Ministero della pubblica istruzione nel recentissimo « Piano di sviluppo dell'Università italiana – Anni accademici 1984-1986 » in tema di istituzione di nuove università e di nuovi corsi di laurea avverte l'esigenza di porre in rilievo che « una considerazione prioritaria sarà riservata alle opportunità formative del settore informatico, sia con riferimento ai corsi di laurea specialisti delle facoltà di scienze e di ingegneria, sia alla necessità che gli studenti di ogni corso di laurea hanno di acquisire conoscenze informatiche strumentali per corrispondere alle loro specifiche esigenze culturali e professionali ».

Non solo: lo stesso Ministero denuncia « l'eccessiva concentrazione degli studenti in alcune sedi universitarie » e quindi il fenomeno delle macro-università (sono considerate tali quelle con più di 40.000 iscritti). Rileva che « le nuove sedi universitarie » nella loro articolazione, debbono corrispondere agli obiettivi innovativi del sistema universitario con riferimento soprattutto alla tipologia dei corsi di laurea e di diploma, alla disciplina degli studi ed alla organizzazione didattica, alla struttura dipartimentale, all'organizzazione funzionale e di governo. Si dovranno evitare – aggiunge – nell'ambito di un'area regionale corsi di laurea e diploma ripetitivi, puntando piuttosto a favorire la istituzione di centri di eccellenza per settori il più possibile collegati con gli obiettivi di sviluppo scientifico, tecnologico e professionale del Paese ».

Il Ministero riconosce, quindi, lo squilibrio complessivo del sistema universitario e sostiene la necessità di individuare « incentivi utili per potenziare le nuove sedi e quelle di insufficiente dimensione ».

L'obiettivo è di « decongestionare le sedi già pletoriche » attraverso una « programmazione degli accessi in ambito regionale » e la localizzazione di « aree di centri di eccellenza e parchi scientifici, in particolari settori di ricerca, d'intesa con il CNR e gli altri enti pubblici di ricerca ». Per quanto riguarda la struttura universitaria comincia finalmente a prevalere la tesi dei dipartimenti « come struttura di base della ricerca scientifica » e del corso di laurea « come struttura di base dell'attività didattica ».

La presente proposta di legge vuole rispondere a tutte queste esigenze ed inserirsi nei progetti stilati dal Ministero della pubblica istruzione.

In Sicilia vi sono attualmente tre università. Ma sono insufficienti ad esaudire le richieste. Lo dimostrano, senza ombra di dubbio, i dati in atto acquisiti dallo stesso Ministero della pubblica istruzione. Ancora oggi, infatti, la maggior parte degli universitari siciliani è costretta ad « emigrare »; soltanto il 41,11 per cento studia nella regione; il resto è costretto ad andare nella penisola (il 23,50 per cento nel Lazio, il 10,18 per cento nel Veneto, il 9,56 per cento in Lombardia, il 7,82 per cento in Toscana, l'1,5 per cento in Piemonte, l'1,50 per cento nelle Marche, l'1,37 per cento in Emilia-Romagna, l'1,01 per cento in Umbria).

Non solo: le tre università siciliane risultano tutte congestionate. L'Università di Palermo ha già superato il « tetto » fissato dalla legge del 1982 avendo 44.139 iscritti; quelle di Catania e di Messina le sono vicine (32.945 iscritte la prima, 29.624 la seconda). In tutti e tre i casi il rapporto studenti-strutture-docenti appare compromesso: una virata di rotta è quasi impossibile.

Può obiettarsi che la legge del 1982, nel quadro del primo piano di sviluppo quadriennale, ha considerato la esigenza prioritaria di realizzare una migliore articolazione territoriale nelle regioni Piemonte, Campania, Emilia-Romagna e Puglia, ma il rilievo è facilmente superabile per il fatto che in questi ultimi anni il tasso di natalità è crollato nelle regioni del Nord, mentre rimane elevato nel Sud e, particolarmente, in Sicilia.

Esistono, pertanto, i presupposti per l'istituzione di un quarto polo universita-

rio in Sicilia, che non pretenda però di fare la concorrenza ai tre esistenti; ma che abbia caratteristiche particolari: una università modello a numero programmato che sia articolata su tre dipartimenti (scienze dell'informazione, scienze dell'ambiente e ingegneria) e che abbia l'obiettivo di attivare, gradualmente, corsi di laurea non ripetitivi rispetto a quelli già esistenti in Sicilia.

I corsi di laurea da istituire, a mano a mano che crescono le richieste degli studenti, possono essere scelti tra i seguenti:

1) scienze dell'informazione: informatica, scienze statistiche ed attuariali, giornalismo, sociologia, psicologia, interpreti, traduttori, arti, musica e spettacolo;

2) scienze dell'ambiente: ecologia, archeologia, scienze del turismo, biotecnologie, tecnologie agricole, scienze delle attività motorie, scienza del mare, conservazione beni culturali e artistici, difesa del suolo e pianificazione territoriale, vulcanologia e fenomenologia sismica, scienze della preparazione, della commercializzazione e della industrializzazione dei prodotti agro-alimentari;

3) ingegneria: ingegneria elettronica, ingegneria robotica, ingegneria aero-spaziale, ingegneria nucleare, ingegneria mineraria, ingegneria navale e meccanica, ingegneria delle tecnologie industriali.

A tutto ciò possono aggiungersi centri di ricerca strettamente legati alla struttura produttiva della provincia etnea (sull'esempio di quanto è avvenuto con l'Istituto di agrumicoltura); istituti di riqualificazione per chi deve essere « riconvertito » ai nuovi moduli lavorativi; corsi post-universitari o para-universitari per coprire le crescenti esigenze di una società sostanzialmente colpita da « analfabetismo di ritorno » e, comunque, da « analfabetismo informatico ».

Molti dei corsi di laurea, formanti oggetto della presente proposta di legge, sono già attuati in alcune università italiane, ma quasi tutti sono localizzati al Nord ed, in parte, al Centro. In alcuni casi si tratta di nuovi corsi di laurea che riflettono le esigenze della nuova società che è alle porte. Il futuro marcia in fretta: scompaiono molti dei « vecchi » mestieri e se ne creano nuovi con celerità di ritmo. L'auspicata Università del Mediterraneo ben può in tal senso essere alla avanguardia, servendo a formare i giovani ai mestieri e alle professioni che saranno prevalenti nella società dei prossimi anni. Essa altresì ha lo scopo di risolvere e, comunque, di attenuare i problemi degli universitari stranieri in Italia e, particolarmente, degli studenti provenienti dall'area del Mediterraneo.

Oggi, nel nostro Paese, infatti, gli universitari stranieri non sono molto numerosi: solo 29.221 unità nell'anno accademico 1982-83, pari al 2,8 per cento dell'intera popolazione universitaria. E si registra una tendenza alla diminuzione.

Contrariamente a quanto usualmente si pensa, la maggior parte degli universitari stranieri è di origine europea (il 59,3 per cento); il 27,1 per cento proviene dall'Asia, il 6,4 dall'Africa, il 4 dagli USA, il 2,8 dall'America Latina e lo 0,13 dall'Oceania. Non si tratta, ovviamente, di « sbandati », ma di giovani, usualmente di ceto sociale elevato che, tornati nei loro paesi di origine, si inseriscono direttamente nelle leve di potere e formano la nuova classe dirigente. Ciò è particolarmente vero per i paesi rivieraschi del Mediterraneo.

Le Regioni italiane che accolgono il maggior numero di presenze di studenti stranieri sono l'Umbria (l'Università di Perugia per stranieri nell'anno accademico 1982-83 contava 7.298 iscritti), il Lazio (a Roma studiano 6.446 stranieri) e la Lombardia (Milano: 3.742).

Nonostante che il maggior numero di studenti stranieri provenga dalla Grecia (il 47 per cento del totale), la Sicilia non si trova in una situazione di privilegio; e ciò con grave danno dal punto di vista economico, culturale, politico e sociale.

La Università del Mediterraneo, localizzata in Sicilia, ben può, quindi, diventare il luogo agognato dagli studenti stranieri che provengono dai paesi rivieraschi, soprattutto se si riuscirà ad assumere una

immagine di serietà di studi all'altezza dei tempi e se si selezioneranno preventivamente le iscrizioni.

Quale sede della istituenda nuova Università si propone una città che da sempre ha una vocazione culturale: Acireale, che è sempre stata protagonista nella vita dell'Isola e del Meridione e che, nulla rinnegando del proprio passato, aspira a modernizzare le sue tradizioni. La città possiede peraltro non solo la forza della tradizione, ma è dotata di una struttura che può essere « il cuore » del sistema (il Collegio Pennisi), è vicina a Catania ed a Messina ed è collegata con congrue reti viarie (stradali, aeree e marittime).

Essa sente la necessità di una nuova globale riconversione produttiva e può, anzi, deve, diventare un moderno centro di attività culturali perché ha anche un potenziale umano capace di guidare la nuova modernizzazione che urge.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(*Istituzione*).

A decorrere dall'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge è istituita l'Università degli studi del Mediterraneo con sede in Acireale. Essa ha sede nei locali del Collegio Pennisi.

ART. 2.

(*Facoltà e corsi di laurea*).

L'Università degli studi del Mediterraneo comprende le seguenti facoltà e i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:

1) scienze dell'informazione, con corsi di laurea in:

a) informatica;

b) scienze statistiche ed attuariali;

c) giornalismo;

d) sociologia;

e) psicologia;

f) per interpreti;

g) per traduttori;

h) discipline arti, musica e spettacolo;

2) scienze dell'ambiente, con i corsi di laurea in:

a) ecologia;

b) archeologia;

c) scienze del turismo;

d) biotecnologie;

e) tecnologie agricole;

f) scienze delle attività motorie;

g) scienza del mare;

h) conservazione dei beni culturali ed artistici;

i) difesa del suolo e pianificazione territoriale;

l) vulcanologia e fenomenologia sismica;

m) scienze della preparazione, della commercializzazione e della industrializzazione dei prodotti agro-alimentari;

3) ingegneria con i corsi di laurea in:

a) ingegneria elettronica;

b) ingegneria robotica;

c) ingegneria aero-spaziale;

d) ingegneria nucleare;

e) ingegneria mineraria;

f) ingegneria navale e meccanica;

g) ingegneria delle tecnologie industriali.

ART. 3.

(*Organizzazione dipartimentale*).

Le facoltà ed i corsi di laurea di cui all'articolo 2 sono organizzati in dipartimenti secondo le indicazioni di cui agli articoli 83, 84, 85 e 86 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per quanto concerne la sperimentazione organizzativa, didattica e scientifica.

ART. 4.

(*Comitato tecnico-amministrativo*).

Fino all'insediamento del consiglio di amministrazione nella composizione prevista dall'ordinamento universitario, che deve avvenire entro i primi quattro mesi del secondo anno di svolgimento dell'attività accademica, le attribuzioni ad esso demandate sono esercitate da un comitato tecnico-amministrativo composta da:

a) un professore ordinario designato nel proprio seno da ciascuno dei comitati tecnici ordinatori costituiti nell'Università ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1982, n. 590;

b) un rappresentante della regione Sicilia;

c) un rappresentante del comune di Acireale;

d) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

e) il provveditore regionale delle opere pubbliche;

f) un rappresentante dell'amministrazione provinciale di Catania;

g) l'intendente di finanza della provincia di Catania;

h) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

i) un rappresentante dell'Accademia di scienze, lettere e belle arti degli Zelanti e dei Dafnici di Acireale;

l) un rappresentante dell'Azienda autonoma della stazione di cura e turismo di Acireale;

m) un rappresentante dell'Azienda autonoma delle terme di Acireale;

n) un rappresentante dell'Istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale.

ART. 5.

(*Piano di sviluppo*).

In relazione alle disponibilità edilizie, di arredamento e di attrezzature didattiche e scientifiche, assicurate anche da parte di enti locali e di privati riuniti eventualmente in consorzio mediante convenzioni, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta del consiglio di amministrazione o, in sua mancanza, dal comitato tecnico-amministrativo, sentiti i consigli di facoltà, o, in loro mancanza, i comitati ordinatori, è stabilito l'inizio dei corsi di laurea.

I corsi di laurea di cui alle lettere *a*), *c*), ed *e*) della facoltà di scienze di informazione, alle lettere *e*), *l*) ed *m*) della facoltà di scienze dell'ambiente ed alle lette-

re *a*) e *g*) della facoltà di ingegneria sono istituiti ed attivati con priorità.

Al fine di consentire l'avvio programmato delle attività didattiche e scientifiche, il consiglio di amministrazione o il comitato tecnico-amministrativo, su proposta dei consigli di facoltà o dei comitati ordinatori, determinano il numero massimo delle iscrizioni ai corsi di laurea, disciplinando altresì le modalità di selezione degli aspiranti.

ART. 6.

(Determinazione dei posti per gli studenti stranieri).

In attuazione dei princìpi internazionali del diritto allo studio ed in conformità agli accordi e convenzioni di cooperazione tecnica, scientifica e culturale sottoscritti dall'Italia, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale universitario, determina, con decreto emanato d'intesa con il Ministro degli affari esteri, il numero dei posti disponibili per l'ammissione degli studenti stranieri ai corsi di laurea.

Nell'ambito dei posti globalmente messi a disposizione per ciascun anno accademico, viene data preferenza alle seguenti categorie di studenti stranieri secondo il seguente ordine di priorità:

a) cittadini di paesi membri della Comunità economica europea;

b) cittadini dei paesi mediterranei;

c) cittadini dei paesi in via di sviluppo;

d) studenti ai quali siano state assegnate borse di studio da parte del Governo italiano o da Governi stranieri, nonché da parte di enti ed istituzioni italiane e straniere.

ART. 7.

(Organici del personale docente e non docente).

Nella prima applicazione della presente legge all'Università degli studi del Me-

diterraneo sono assegnati i posti di professore ordinario e straordinario, ripartiti per facoltà, e i posti di personale non docente, stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

ART. 8.

(*Finanziamento*).

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, comprese le spese per il funzionamento delle facoltà, si fa fronte mediante stanziamento da iscriversi annualmente in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

ART. 9.

(*Rinvio*).

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme contenute nella legge 14 agosto 1982, n. 590, e le norme vigenti per l'ordinamento universitario.